

ASSOCIAZIONE CENTENARIA SAGRA DI POLESINE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Via Giovanni XXIII N. 13
46020 -POLESINE di PEGOGNAGA - MN
Codice fiscale: 91012940200 - Partita Iva: 02308460209

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

In data 07/12/2023, alle ore 9,30 presso la sala civica di Polesine di Pegognaga (MN), a seguito di regolare convocazione si è riunita l'assemblea degli associati dell' "Associazione Centenaria Sagra di Polesine A.P.S." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

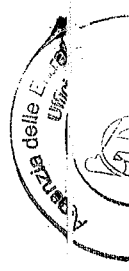
1. Modifiche dello Statuto sociale al fine dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
2. Varie ed eventuali.

A norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea il presidente del Consiglio Direttivo sig. Bignardi Valter il quale, constatata la presenza di tutti i consiglieri e di n. ~~22~~ soci aventi diritto di voto, dichiara valida la seduta in seconda convocazione e nomina quale segretario verbalizzante il sig. Vicari Paolo che accetta.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Facendo seguito alle modifiche statutarie già introdotte con decisione dell'assemblea degli associati dell' 08/02/2023 e successivamente del 27/04/2023, il Presidente informa i presenti che in sede di iscrizione al RUNTS l'Ufficio regionale del RUNTS regione Lombardia – articolazione di Mantova, ha richiesto la conformazione di alcuni articoli dello Statuto sociale e dato alcuni suggerimenti come da stralcio della comunicazione che si riporta:

- *QUORUM ASSEMBLEARE: l'articolo 14 dello statuto prevede che per le modificazioni dello statuto e per deliberare lo scioglimento sia necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione, senza tuttavia indicare quale debba essere la percentuale degli intervenuti in assemblea. Viene a mancare quindi l'indicazione del quorum costitutivo dell'assemblea straordinaria necessario per la validità delle delibere assunte per le modifiche statutarie e lo scioglimento. Per tali deliberazioni si tenga presente quanto afferma la nota Ministeriale n.20 del 27.12.2018 in merito all'obbligo di adottare procedure rafforzate tali da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario. L'articolo 14 dello Statuto dovrà pertanto essere integrato specificando la percentuale dei presenti nell'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione.*



- DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO:

negli articoli 9 e 23 andrebbe meglio formulata la frase riferita al divieto di distribuzione degli utili e all'utilizzo del patrimonio. Si consiglia di utilizzare la previsione contenuta nell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore che qui si riporta: "Il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale." "E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recasso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo."

- Si consiglia inoltre, per maggiore chiarezza, di elencare nell'art.6 quali sono i diritti e quali gli obblighi dei soci e di completare l'art.11 relativo alle funzioni dell'assemblea prevedendo anche la revoca dei componenti degli organi sociali (nell'attuale formulazione è prevista solo la nomina) e la competenza a deliberare sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e a promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti (competenze inderogabili dell'assemblea sancite nell'articolo 25 del Codice del Terzo Settore)

- Si suggerisce infine di inserire all'art.4 dello statuto la previsione contenuta nell'art 35 del Codice del Terzo Settore secondo cui l'associazione svolge "in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi" le attività riconducibili alle seguenti lettere (proseguire con il testo presente nello statuto)

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti il nuovo Statuto modificato recependo le richieste dell'Ufficio regionale del RUNTS regione Lombardia – articolazione di Mantova.

Si procede alla lettura degli articoli modificati del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione precedente.

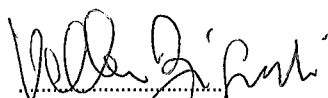
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

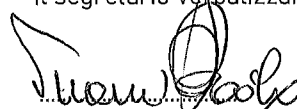
Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11,30.

Il Presidente


Bignardi Valter

Agenzia delle Entrate

Il segretario verbalizzante


Vicari Paolo

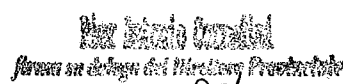


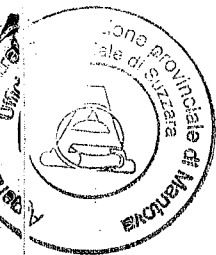
Ufficio territoriale di Suzzara - codice Ufficio TTe

22 DIC 2023 397

Libro registrato il 3 con costi € ZERO

Cesente ex art. 82, D. Lgs. n. 117/2017


Marco Corradi
Firma in delega del Direttore Provinciale
Corradi P.T.



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

PREMESSA

Art. 01 – (Clausola Integrativa)

(*) La denominazione di Associazione di promozione sociale e l'acronimo APS potranno essere utilizzati esclusivamente a seguito dell'iscrizione dell'Ente al Registro unico nazionale del Terzo settore, e previa approvazione delle Autorità competenti.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – (Costituzione)

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata **ASSOCIAZIONE CENTENARIA SAGRA DI POLESINE - APS**.

Negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione "Associazione di promozione sociale" oppure l'acronimo "APS".

Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia (tra cui il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e dai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del Terzo settore.

Art. 2 – (Sede)

L'associazione ha sede presso la sala civica sita in Polesine di Pegognaga (MN), via Giovanni XXIII N.13 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 4 – (Natura, scopo e attività)

Valerio Z. Puli

Mazzamano Rigo

L'associazione è un'associazione di promozione sociale apartitica, non ha fini di lucro (neppure indirettamente), opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e svolge attività di volontariato anche attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

Pertanto, l'Associazione intende svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi – con l'apporto prevalente di volontari – le attività riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";

In particolare, l'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale promuovere la tutela e la valorizzazione delle potenzialità naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, sociali tradizionali ed enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che vi risiede promuovendone così la crescita sociale, umana e religiosa; l'associazione si pone pertanto i seguenti obiettivi:

- svolgere opera di aggregazione delle persone e degli enti che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità dell'associazione ed intendono impegnarsi per la loro realizzazione;
- salvaguardare una tradizione umana e religiosa centenaria e caratteristica della comunità locale;
- salvaguardare e promuovere i prodotti tipici locali riproponendo vecchie tradizioni culinarie;
- ricercare, conservare, trasmettere ed archiviare la storia del paese per accrescere la propria ed altrui cultura;
- promuovere iniziative sociali e culturali a favore di tutte le fasce di età della popolazione locale, dalla terza età, ai giovani, ai bambini, in modo da creare una maggiore integrazione ed una maggior conoscenza del rispetto civile, educativo e culturale della propria comunità;

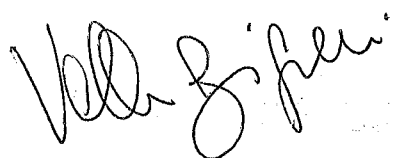
Tutto questo tramite l'organizzazione di spettacoli, rassegne, incontri, sagre, convegni, mostre, munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello statuto sociale.

In occasione dello svolgimento dei sopracitati eventi l'associazione si riserva di porre in essere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali.

L'Associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle di natura diversa ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.



L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; in casi di particolare necessità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati

SOCI

Art. 5 – (Requisiti degli associati)

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione e che siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto qui di seguito indicate:

per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con indicazione del nome e cognome, del luogo e della data di nascita oltre che il luogo di residenza; è inoltre necessario che nella domanda il socio dichiari di attendersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

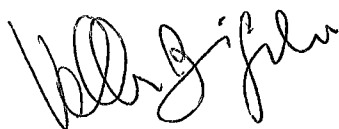
L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

All'Associazione possono partecipare in qualità di socio anche altri Enti del Terzo settore in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, in numero non superiore al 50 per cento del numero di associazioni di promozione sociale.

Art. 6 – (Diritti e doveri degli associati)

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statuarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;



d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, e adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti e/o tutori.

Art. 7 – (Qualifica di socio)

La qualifica di socio è intrasmissibile e il contributo associativo non è rivalutabile né restituibile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci che versano, all'atto di ammissione, quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, restano impegnati all'appartenenza all'associazione a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di presentare le proprie dimissioni. La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni, da presentarsi per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale, al Presidente dell'Associazione;
- per morosità, a causa di ritardo nei pagamenti delle quote sociali, per sei mesi, salvo casi particolari, che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo;
- per esclusione, che viene deliberata nei casi di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione.

Competente a deliberare in merito è il Consiglio Direttivo che comunica la delibera al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

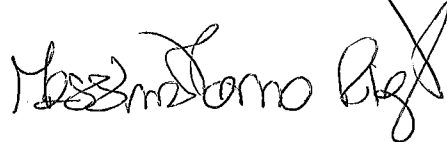
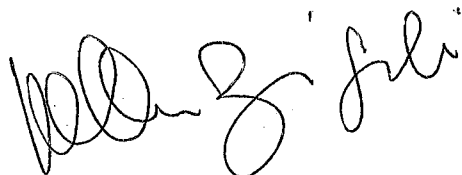
La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Il socio che dovesse riportare una condanna penale che comportasse l'interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta la sua durata, ricoprire cariche sociali.

Art. 8 – (Versamento della quota associativa)

La persona, di cui sia accettata la domanda di iscrizione, deve versare la quota associativa, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE



Art. 9 – (Tipologie)

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'ente, saranno costituite:

- a. dalle quote sociali annue, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b. da eventuali entrate derivanti da attività di natura "diversa";
- c. da ogni altro contributo, ivi comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

L'associazione può, inoltre, effettuare tutte le operazioni economiche previste dalla legge, sempre che siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

Il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

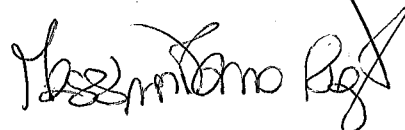
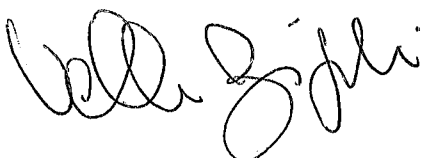
Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo (al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge).

Tutti gli organi collegiali dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.



ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 – (Funzioni)

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

In particolare l'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

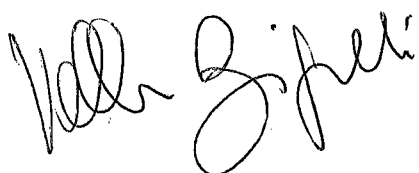
- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti di carattere straordinario posti all'ordine del giorno.

Art. 12 – (Convocazione e Svolgimento dell'Assemblea)

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta.

Essa deve essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata o e-mail spedita agli associati o consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima, che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.



Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che sono in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13

(Assemblea ordinaria)

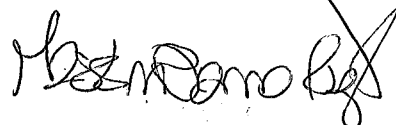
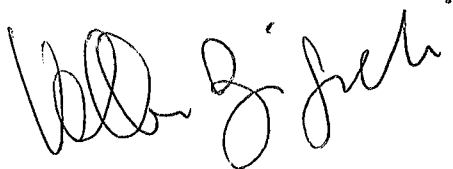
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 14

(Assemblea straordinaria)



L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza sia in prima che in seconda convocazione di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 – (Funzioni)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ..

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

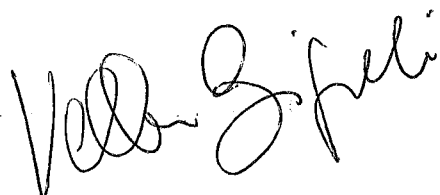
Al Consiglio Direttivo compete, inoltre:

- di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di stabilire le quote annuali dovute dai soci;
- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – (Composizione)



Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, il vicepresidente, il tesoriere e il Segretario; può nominare il Presidente qualora non abbia provveduto l'Assemblea.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 17 – (Rinnovo delle cariche)

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 18 – (Convocazione)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 19 – (Svolgimento delle riunioni)

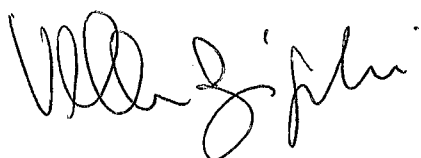
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



Art. 20 – (Tesoriere)

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di nominare un tesoriere.

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 21 – (Funzioni)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il vicepresidente.

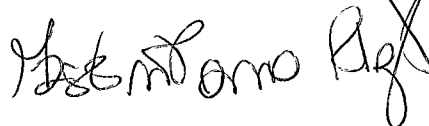
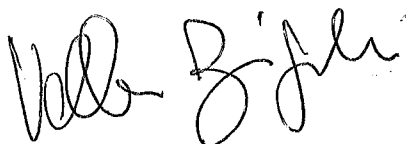
ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 22 – (Nomina e regole di funzionamento)

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.



Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 23 – (Esercizio sociale e bilancio)

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

SCIoglimento

Art. 24 – (Destinazione del patrimonio)



In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

Per deliberare lo scioglimento, si rinvia all'art. 14 del presente Statuto.

Art. 25 – (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, nonché al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

Valter Z. pul

Roberto Lomo

15/05/2017